

FISCO E IMPRESE

Per i dividendi tassazione a tre vie

Giacomo Albano e Marco Piazza ▶ pagina 24

Rendite finanziarie. L'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio si applica solo se la società estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale

Tassazione a tre vie per i dividendi

Per l'Ires il prelievo al 50% sugli utili black list si aggiunge al regime ordinario e a quello integrale

PAGINA A CURA DI

Giacomo Albano**Marco Piazza**

■ Regime ordinario di esclusione dal reddito per il 95% dell'ammontare, tassazione integrale o detassazione al 50 per cento. Sono tre i regimi di imposizione dei dividendi per i soggetti Ires previsti a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

Quest'ultima ha modificato le modalità di tassazione dei dividendi provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (che vengono chiamati per semplicità black list anche se la lista nera al decreto 21 novembre 2001 non è più operativa), stabilendo un regime di esclusione parziale (al 50%) dal reddito della società percipiente a condizione che sia dimostrato l'effettivo svolgimento, da parte della partecipata non residente, di un'attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

Di fatto è un regime "intermedio" (per i soli soggetti Ires) tra il regime di tassazione integrale che ha finora caratterizzato i dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata ed il regime di esclusione al 95% (ovvero tassazione per il 5%) che rappresenta il regime ordinario di tassazione dei dividendi.

Il regime ordinario si applica agli "utili" distribuiti in qualsiasi forma dalle società ed enti resi-

denti, nonché ai proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi, la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell'emittente o di altre società del gruppo, e alla remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza che prevedono un apporto di capitale da parte dell'associato.

In caso di utili distribuiti da società non residenti è inoltre richiesto che gli stessi siano indeducibili dal reddito estero dell'emittente e che non siano "provenienti" da società in Paesi a fiscalità privilegiata diversi da quelli Ue o See.

Per gli utili di provenienza black list l'integrale imposizione dei dividendi poteva finora essere evitata solo nel caso in cui gli utili stessi fossero stati imputati al socio per trasparenza ai sensi della disciplina Cfc, ovvero a seguito della dimostrazione che «dalle partecipazioni non fosse conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato» (seconda esimente).

Al contrario, nessuna deroga al regime di integrale imponibilità era finora accordata dimostrando lo svolgimento da parte della partecipata di un'attività industriale o commerciale (prima esimente).

La dimostrazione dell'esimente dell'effettiva attività commerciale consentiva di evitare la tassazione per trasparenza del reddito della

partecipata, ma non la tassazione integrale dei dividendi da questa distribuita. In questo caso l'unico correttivo consisteva nel riconoscimento di un credito d'imposta "indiretto" sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione.

In questo contesto interviene la legge di Bilancio 2018, che introduce una detassazione del 50% dell'ammontare dei dividendi provenienti da soggetti residenti in paradisi fiscali che svolgono un'effettiva attività industriale o commerciale. Resta ferma, inoltre, la possibilità di ottenere il credito d'imposta "indiretto" per le imposte estere assolate dalla partecipata nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili, quindi nei limiti del 50 per cento.

Senza una decorrenza specifica, le nuove regole dovrebbero applicarsi in relazione agli utili percepiti dal 1° gennaio 2018, indipendentemente dall'esercizio di maturazione degli stessi e dalla data della delibera. Il nuovo regime, peraltro, non si estende alla tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società operative residenti in paradisi fiscali, che restano pienamente imponibili, salvo che sia fornita la dimostrazione che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le differenze

La tassazione dei dividendi per società e persone fisiche

SOCIETÀ**IL REGIME ORDINARIO**

Il regime ordinario comporta l'esclusione dal reddito del 95% dell'ammontare dei dividendi percepiti. Si applica agli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società ed enti residenti. In caso di utili distribuiti da società non residenti è inoltre richiesto che gli stessi siano indeducibili dal reddito estero dell'emittente e che non provengano da società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata

I DIVIDENDI BLACK LIST

Gli utili provenienti da (direttamente o indirettamente) da società localizzate nei paradisi fiscali sono soggetti ad un regime di tassazione integrale, a meno che non siano tassati per trasparenza ai sensi della disciplina Cfc, ovvero che sia possibile dimostrare che dalle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetta seconda esimente)

LA DETASSAZIONE AL 50%

A decorrere dal 2108 è introdotta una detassazione del 50% dell'ammontare dei dividendi provenienti da soggetti residenti in paradisi fiscali che svolgono un'effettiva attività industriale o commerciale nello Stato di insediamento. In relazione a tali dividendi, inoltre, è possibile, ottenere il credito d'imposta "indiretto" per le imposte estere assolte dalla partecipata nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili (50%)

PERSONE FISICHE**DIVIDENDI QUALIFICATI E NON QUALIFICATI**

Tutti i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa scontano la ritenuta o imposta sostitutiva del 26%, sia che derivino da partecipazioni "qualificate" (oltre il 2% dei voti in assemblea ordinaria o il 5% del capitale, per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati oppure oltre il 20% dei voti o 25% del capitale, per le società non quotate) che non qualificate

DIVIDENDI BLACK LIST

Unica eccezione all'imposta secca del 26% è rappresentata dagli utili provenienti da società localizzate in Stati paradisi fiscali che sono inclusi in misura integrale nel reddito complessivo, scontando le ordinarie aliquote Irpef e relative addizionali. Fanno eccezione gli utili già tassati per trasparenza ai sensi della disciplina Cfc o provenienti da partecipazioni black list in relazione alle quali sia dimostrata la cosiddetta seconda esimente

IL REGIME TRANSITORIO

Alle distribuzioni di utili prodotti fino al 2017, e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, si continuano ad applicare le disposizioni precedenti, e pertanto concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- per il 40% se prodotti fino all'esercizio 2007;
- per il 49,72% se prodotti a decorrere dall'esercizio 2008 e fino al 2016;
- per il 58,14% se prodotti a decorrere dall'esercizio 2017